

GIULIO PERONI

**I DIRITTI UMANI
E IL LORO IMPATTO
SUL DIRITTO INTERNAZIONALE**

01/2012



Associazione Universitaria di Studi Europei
ECSA-Italy

ISBN 978-88-903378-8-8

Copyright © 2008 by Associazione Universitaria di Studi Europei (AUSE), Genova. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo – elettronico, meccanico, reprografico, digitale – se non nei termini previsti dalla legge che tutela il Diritto d’Autore.

SOMMARIO

1. <i>La nozione classica di diritto internazionale e i suoi limiti</i>	p.	4
2. <i>La tutela dei diritti umani</i>	»	8
3. <i>Le categorie degli obblighi erga omnes e dello jus cogens</i>	»	12
4. <i>L'impatto dei diritti umani sul diritto internazionale e sulla Sovranità dello Stato</i>	»	15

GIULIO PERONI

**I DIRITTI UMANI
E IL LORO IMPATTO
SUL DIRITTO INTERNAZIONALE**

1. *La nozione classica di diritto internazionale e i suoi limiti.*

Tradizionalmente, il diritto internazionale viene definito come il complesso di norme che regola i rapporti fra gli Stati sia dal punto di vista materiale, sia dal punto di vista formale. Nel primo senso, si fa, usualmente, riferimento al fatto che il diritto in questione disciplina materie relative ai rapporti interstatali riconducibili per lo più al settore delle relazioni diplomatiche; nella seconda accezione, si intende rinviare, invece, al fatto che quel sistema di regole ha come destinatari essenzialmente gli Stati creando, in altri termini, diritti e obblighi unicamente in capo a questi ultimi, con la conseguenza di riconoscere solo quegli enti quali soggetti aventi un proprio *locus standi* in seno alla Comunità internazionale. Deriva, così, che la funzione del diritto internazionale sia principalmente, quella di regolare la convivenza fra gli Stati, individuando, al contempo, quelli che sono gli spazi entro i quali si svolge la cd. *domestic jurisdiction*¹ di ognuno

¹ Il dominio riservato proprio di ciascuno Stato trova il suo specifico riconoscimento all'art. 2 par. 7 della Carta delle Nazioni Unite, ove si afferma che: «Nessuna disposizione della presente Carta autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione della presente Carta: questo principio non pregiudica, però, l'applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII». Dalla lettura della disposizione, ivi riportata, si desume come il dominio riservato o *domestic jurisdiction*

di essi e, di conseguenza, i limiti rispetto ai quali la relativa Sovranità oltre non può spingersi per non ledere quella altrui.

Si osserva, inoltre, come il diritto internazionale, che si viene a formare in forza della cooperazione che si instaura tra gli Stati, in conformità a quello che risulta essere l'orientamento prevalente della giurisprudenza italiana², costituisca un ordinamento autonomo che si colloca all'esterno dei vari sistemi giuridici nazionali³ e, come tale, distinto e diverso rispetto a questi ultimi, per le fonti, i destinatari e i contenuti delle relative norme⁴. Accade, in altri

indichi quella parte delle attività dello Stato che non sono oggetto di regolamentazione da parte del diritto internazionale e rispetto alla quale lo Stato risulta fondamentalmente libero da obblighi internazionali derivanti da norme generali vigenti o assunti in virtù di accordi o in forza di atti vincolanti di organizzazioni internazionali di cui è parte.

² Detta impostazione la si ritrova, in particolare, nelle decisioni assunte dalla nostra Corte Costituzionale in tema di rapporti con il diritto dell'Unione Europea, a partire dal caso *Frontini* (sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea n. 183 del 1973), nonché nelle più recenti pronunce, sempre della Corte Costituzionale e precisamente la sentenza n. 102/2008 pubblicata in «Giurisprudenza costituzionale», 2008, p. 1194 e la 227/2010, pubblicata in «Giurisprudenza costituzionale», 2010, p. 2598.

³ Questo spiega anche il fatto per cui il diritto internazionale per ricevere applicazione, in seno agli ordinamenti interni, sia sottoposto ad un processo di “nazionalizzazione” da parte del diritto statale attraverso specifiche disposizioni anche, se del caso, di natura costituzionale, da cui origina il noto meccanismo dell'adattamento. Si pensi, ad esempio, all'art. 10 co. 1 della Costituzione italiana il quale stabilisce che «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»; disposizione che, peraltro, adotta un procedimento speciale di adattamento con riguardo a tutte le norme di diritto internazionale generale con specifico riferimento a quelle consuetudinarie, con l'effetto che il Nostro Legislatore non riformula quelle disposizioni, ma ad esse fa solo rinvio, imponendone l'applicazione all'interno dello Stato.

⁴ Sul punto, è opportuno ricordare come la dottrina internationalista si sia divisa nello spiegare i rapporti tra il diritto internazionale e il diritto interno secondo due scuole di pensiero quella “dualista” e quella “monista”. Secondo la prima, che ha in

termini, che, nella ritenuta separata del diritto internazionale rispetto al diritto interno, per lungo tempo la questione dell'attribuzione della soggettività giuridica dell'individuo, fosse esso persona fisica o giuridica, assumesse scarso significato in seno alla dimensione classica del diritto internazionale, relegando quel tema alla sola realtà giuridica interna; infatti, gli individui, nella prospettiva internazionale, si ponevano rispetto agli Stati e solo in determinate situazioni, quali beneficiari di specifici comportamenti tenuti da quegli enti e non quali titolari, nei confronti degli Stati stessi, del diritto ad esigere determinate condotte.

Altro profilo da considerare, con riguardo alla nozione tardizionale di diritto internazionale, è quello relativo al suo carattere universale; in altre parole, si tratta di un diritto che si applica a tutti gli Stati, senza che risulti quell'insieme di norme soggetto a limitazioni geografiche-territoriali o di altro genere che si possono, invece, riscontrare con riguardo alla sfera applicativa tipica degli altri ordinamenti giuridici.

Tuttavia, non si può non rilevare come la ricostruzione sin qui data riguardo al diritto internazionale non risulti del tutto appagante rispetto ai mutamenti avvenuti, soprattutto a partire dalla seconda metà del secolo scorso in seno alla

Triepel (vedi *Volcherret und Landesrecht*, Leipzig, 1899) il suo "padre fondatore" e che ha trovato in seno alla scuola internazionalista italiana nell'Anzilotti il suo svolgimento, con l'opera *Il diritto internazionale nei giudizi interni*, Bologna, 1905 (vedi, di quell'epoca, anche il contributo di DIENA G., *Considerazioni critiche sul concetto dell'assoluta e completa separazione fra il diritto internazionale e l'interno*, in «Rivista di diritto pubblico», 1913, p. 325, nonché successivamente QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1968, p. 44) il diritto interno e il diritto internazionale costituiscono ciascuno rispetto all'altro due ordinamenti giuridici originari e autonomi, separati e distinti; secondo la concezione monista, che deve, invece, al Kelsen (vedi il volume *Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts*, Tübingen, 1929) l'apporto teorico più significativo, il diritto internazionale e i diritti nazionali dei singoli Stati devono essere riportati ad un sistema unitario di norme, in virtù del fatto che tanto l'ordinamento internazionale, quanto quello nazionale sono sistemi giuridici validi ed efficaci e come tali non possono che essere parti di un unico e più ampio ordinamento.

Comunità internazionale e allo svolgersi delle relazioni internazionali⁵ tra i vari attori che, a diverso titolo, operano all'interno di quell'ambiente giuridico. Si tratta di eventi storico politico economico e sociali di particolare significato come: l'istituzione del sistema delle Nazioni Unite⁶, l'intervenuto processo di decolonizzazione⁷ e l'affermazione del corrispondente principio di autodeterminazione dei popoli⁸, nonché l'affermarsi della teoria dei diritti umani⁹ sino ad arrivare al più recente fenomeno della globalizzazione economica¹⁰.

In virtù di tali eventi, la Comunità internazionale non può più essere considerata soltanto secondo una dimensione interstatale e, quindi, come tale avulsa rispetto alla Società universale del genere umano e priva di qualsiasi collegamento con quest'ultima. Più precisamente, una piena e chiara separazione dell'ambiente sociale, costituito dalla sfera di coesistenza degli Stati nei confronti della più ampia realtà rappresentata dalla Società universale non appare più

⁵ Per un'ampia ricostruzione definitoria dell'espressione relazioni internazionali e con particolare riguardo all'oggetto della sua analisi si vedano PAPISCA A., MASCIA M., *Le relazioni internazionali nell'era dell'interdipendenza e dei diritti umani*, Padova, 1997, pp. 22-23.

⁶ Sul tema si vedano i volumi di CONFORTI B., FOCARELLI C., *Le Nazioni Unite*, Padova, 2010; MARCHISIO S., *L'ONU: il diritto delle Nazioni Unite*, Bologna, 2000.

⁷ In merito, si rinvia ad AA.VV., *Conseguenze internazionali della decolonizzazione*. Atti del Convegno della SIOI, Roma, 10-12 aprile 1967, Padova, 1968.

⁸ Si vedano GUARINO G., *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Napoli, 1984; ID., *Autodeterminazione dei popoli e successione di norme contrattuali: alle radici di un conflitto. Il ruolo del diritto internazionale generale nella Carta araba dei diritti dell'uomo*, in «Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale», 2005, pp. 7-65; PALMISANO G., *Nazioni Unite e autodeterminazione interna: il principio alla luce degli strumenti rilevanti dell'ONU*, Milano, 1997; ZANGHÌ C., *Tutela delle minoranze e autodeterminazione dei popoli*, in «Rivista internazionale dei diritti dell'uomo», 1993, pp. 415-418.

⁹ Sul punto, si veda, in particolare, CASSESE A., *Diritto internazionale*, Bologna, vol. I, 2003, pp. 17-32 e vol. II, 2004, pp. 83-114.

¹⁰ Cfr. successiva nota n. 36.

giustificata in forza, soprattutto, dell'affermarsi del *Human Rights Law* e dei connessi valori giuridicamente protetti da quel filone normativo¹¹.

2. *La tutela dei diritti umani.*

I diritti umani¹² tramite i quali sono state attribuite agli

¹¹ Sul punto, si vedano le riflessioni svolte da LUZZATTO R., *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, (a cura di) CARBONE S. M., LUZZATTO R., SANTA MARIA A., Torino, 2011, pp. 47-48.

¹² Sulla protezione internazionale dei diritti umani *ex multis* si vedano CRAWFORD J., *The Rights of Peoples*, Oxford-New York, 1992; PROVOST R., *International Human rights and Humanitarian Law*, Cambridge-New York, 2002, CASSESE A., *I diritti umani oggi*, Roma, 2008. È opportuno rammentare, come la protezione dell'individuo si completi, a livello internazionale, con il diritto umanitario che pur avendo identità di scopo e matrici ideali comuni al movimento dei diritti umani si è sviluppato rispetto a quest'ultimo in tempi e modi diversi. Si deve, infatti, ricordare come l'elaborazione dell'*international humanitarian law*, quale complesso di norme consuetudinarie e pattizie che hanno per oggetto la limitazione della violenza bellica (cd. diritto dell'Aja) e la protezione delle vittime di guerra (cd. diritto di Ginevra) sia nato essenzialmente con l'obiettivo di regolare la condotta dei belligeranti vietando il ricorso a metodi e mezzi di conflitto idonei a causare danni superflui alle persone, senza alcuna giustificazione militare per, poi, porre al centro della propria azione la protezione della persona durante il periodo delle due guerre mondiali, quando la Comunità internazionale ha inteso attrezzarsi di idonei strumenti diretti a prevenire il ripetersi di gravi violenze. In tema di diritto umanitario e di diritto bellico (Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) si vedano RONZITTI N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, Torino, 2001; GREPPI E., *I crimini di guerra e contro l'umanità nel diritto internazionale*, Torino, 2001; MC COUBREY H., *International Humanitarian Law*, Dartmouth, 1998. L'importanza e l'attualità del diritto umanitario dell'Aja sono state sottolineate, inoltre, dalla Corte Internazionale di Giustizia nella sentenza del 27 Giugno 1986 relativa alle attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua con riguardo alla posa di mine da parte degli americani nel territorio nicaraguense. In quell'occasione, i giudici internazionali dichiararono che gli Stati Uniti commisero «una violazione dei principi generali di diritto umanitario poste alla base della VIII Convenzione dell'Aja (sulla posa delle mine)» che «sono generali e

individui delle specifiche situazioni giuridiche attive a cui corrispondono determinati obblighi di condotta in capo agli Stati, hanno ricevuto un loro iniziale riconoscimento, entro alcuni ordinamenti nazionali, a partire dalla fine del Settecento, con il *Bill of Rights* del 1776 delle colonie americane e con la Costituzione americana del 1787 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo francese del 1789. Tuttavia, è solo con la conclusione del Secondo Conflitto Mondiale che è derivata, sulla scia delle tragiche esperienze vissute dalla Comunità internazionale nella prima metà del Novecento, la volontà di dare vita a un sistema di tutela dei diritti umani a livello mondiale. È, in particolare, con lo Statuto delle Nazioni Unite¹³ che, per la prima volta, in un atto giuridico internazionale si è giunti a stabilire il principio del rispetto di quei diritti e della loro promozione su scala globale, da cui si sono poste, poi, le basi per lo sviluppo del relativo sistema internazionale di protezione e tutela¹⁴.

A partire da quel momento si sono adottati diversi atti¹⁵,

ben riconosciuti...vincolanti ancor più in tempo di pace che di guerra» (CIG, 27 giugno 1986, in «C.I.J., Recueil», 1986, 14, par. 215). Al par. 218, i giudici hanno avuto, poi, modo di affermare come quelle caratteristiche debbano essere riconosciute anche alle disposizioni contenute in seno al diritto ginevrino. Per approfondimenti sul punto si rinvia a NASCIBENE B., *L'individuo e la tutela internazionale dei diritti umani*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., pp. 428-430.

¹³ Vedi il relativo Preambolo e l'art. 1 par. 3.

¹⁴ Nel senso indicato si veda anche l'art. 68 della Carta ONU, ove si stabilisce che «Il Consiglio economico e sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali per promuovere i diritti dell'uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l'adempimento delle sue funzioni».

¹⁵ Le gravi violazioni dei diritti umani commesse a seguito del Secondo Conflitto Mondiale portarono la Comunità internazionale e, in specie, le Nazioni Unite a farsi promotore nel 1948 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui seguirono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (1950); i Patti internazionali sui diritti civili e politici, economici e sociali e culturali (1966); la Convenzione americana sui diritti dell'uomo (1969); la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (1981). In forza di tali codificazioni gli *human rights* hanno superato la loro tradizionale configurazione in-

per lo più in forma di *soft law*, ma anche, talvolta, nella forma di accordi internazionali, sia su scala regionale, sia universale, con cui si è provveduto ad accertare e codificare i diversi diritti umani¹⁶; facendo sì che questi ultimi travalicassero la loro originaria collocazione in seno ai singoli ordinamenti nazionali per porsi entro la dimensione internazionale, prevedendo obblighi anche a carattere non sinallagmatico (v. *infra* i cd. obblighi *erga omnes*) in capo agli Stati e, dunque, non risultando la loro azionabilità sottoposta necessariamente al criterio della reciprocità della concessione

terna per assumere una loro specifica rilevanza internazionale.

¹⁶ La distinzione più utile in seno alla complessa categoria dei diritti umani è quella tra diritti individuali e diritti collettivi. I diritti individuali, che riguardano direttamente la persona umana, sono stati i primi ad essere rivendicati (da qui anche l'espressione "diritti di prima generazione") e consistono nei diritti civili e personali (come il diritto alla vita, libertà, dignità, uguaglianza di fronte alla legge) a cui sono seguiti ("i diritti di seconda generazione") i diritti economico, sociali e culturali (in cui si fanno rientrare il diritto a un lavoro equamente retribuito e tutelato, il diritto al benessere proprio e della propria famiglia, il diritto all'istruzione). I diritti collettivi concernono, invece, la persona quale membro di un gruppo. Cercando, peraltro, di classificare i diritti umani, pur risultando opinabile il tentativo di operare una gerarchizzazione al riguardo, non si può fare a meno di osservare come vi siano diritti che ricevano maggiore tutela rispetto ad altri; si tratta di quelli che vengono tutelati attraverso le norme di *jus cogens* che vietano le cd. *gross violations* ovvero: il genocidio, le discriminazioni razziali (quali l'apartheid), la tortura, le esecuzioni di massa, i trattamenti degradanti dei prigionieri politici, la negazione del principio di autodeterminazione dei popoli, la schiavitù. Un simile riconoscimento non pare potersi attribuire agli altri diritti, in particolare modo, a quelli di carattere economico e sociale (tipo diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, alla salute, ad un'equa retribuzione), in quanto la loro affermazione implica un'uniformità di condizioni economiche, politico e sociali entro i diversi Stati, al momento ben lungi dal verificarsi, soprattutto in un'epoca di perdurante recessione economica che sta mettendo fortemente a rischio, nell'ambito dei Paesi maggiormente sviluppati, la tenuta dei rispettivi sistemi di *welfare*, come sta avvenendo in diversi Stati europei, compromettendo, così, la realizzazione della cosiddetta "economia sociale di mercato" di cui all'art. 3, par. 3, TUE.

e del relativo godimento.

Il movimento dei diritti umani, alla cui affermazione ha contribuito anche una vasta prassi internazionale¹⁷, ha caratterizzato, in altre parole, lo sviluppo e il modificarsi della Comunità internazionale nel secondo Novecento, non solo affermandosi e consolidandosi come nuovo filone normativo, ma, soprattutto, esercitando una particolare influenza sui principi generali che regolano la “vita sociale” entro quell’ambiente giuridico, con un significativo impatto nell’ordinamento internazionale complessivamente considerato. Infatti, da un lato, si è venuta ad affermare una concezione “individualistica” e non più solo *inter* statale della Società, con l’effetto che, all’interno dell’ordinamento internazionale, si tende a portare la persona “al centro dei diritti” nei confronti della Comunità internazionale, di cui ormai è parte integrante; dall’altro lato, quel movimento ha messo in discussione il principio della Sovranità degli Stati, che è alla base del diritto internazionale quantomeno nella sua classica definizione e che ha, tradizionalmente, impedito a lungo agli Stati di ingerirsi nell’altrui organizzazione interna e di preoccuparsi del modo in cui vengono trattati i rispettivi cittadini¹⁸.

Grazie, soprattutto, all’affermazione, in ambito internazionale, degli obblighi *erga omnes* e della categoria dello *jus cogens* si è giunti a intaccare quella “barriera”, rappresentata dalla Sovranità statale, per lungo tempo considerata inviolabile; tanto che quelle due categorie giuridiche si pongono, attualmente, alla base della discussa dottrina del cosiddetto intervento umanitario, a cui, soprattutto, gli Stati occidentali hanno fatto ricorso per giustificare, ad esempio, l’azione

¹⁷ Sul punto, si veda la casistica giurisprudenziale citata nel corso del presente lavoro.

¹⁸ A ridefinire la tradizionale perdurante forma di statualità nazionale, in termini di strumentalità e funzionalità rispetto ai bisogni della persona contribuirebbe, in forma decisiva, anche il fenomeno dell’associazionismo transfrontaliero. Per un’organica analisi su quest’ultimo specifico profilo, si veda MASCIA M., *L’associazionismo internazionale di promozione umana. Contributo all’analisi dei nuovi attori della politica internazionale*, Padova, 1991.

militare in Kosovo (1999), ove l'impiego della forza attuata nella Repubblica Federale di Jugoslavia da parte della NATO non fu autorizzato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per la ferma opposizione di Cina e Russia¹⁹.

3. *Le categorie degli obblighi erga omnes e dello jus cogens.*

Con il termine *erga omnes*²⁰ si suole indicare quell'insieme di obblighi indivisibili che si instaurano nei confronti della Comunità internazionale globalmente considerata e i cui correlativi diritti possono essere fatti valere nei confronti di

¹⁹ Le ragioni a cui hanno fatto ricorso la NATO e alcuni Stati parte dell'Alleanza atlantica per motivare il massiccio ricorso a bombardamenti aerei contro la Repubblica della ex Jugoslavia furono date dalla constatazione dell'esistenza di una grave emergenza umanitaria, peraltro, accertata anche dallo stesso Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (v. Risoluzione n. 1199-1998, del 23 Settembre 1998, pubblicata in «Rivista di diritto internazionale», 1999, p. 293) che qualificò quella situazione come una grave minaccia per la pace e la sicurezza nella regione. Tuttavia, è opportuno ricordare (vedi CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, 2007, pp. 164-170; CONDINANZI M., *L'uso della forza e il sistema di sicurezza collettiva*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., pp. 381-389, in particolare p. 382) come gli interventi umanitari abbiano sollevato numerose contestazioni, tanto che risulta, al momento, alquanto difficile configurare l'esistenza di una norma consuetudinaria che legittimi l'uso della forza per la realizzazione di quei particolari scopi. Sul tema, si vedano CONDORELLI L., *La risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza e l'intervento NATO contro la Repubblica federale di Jugoslavia*, in RONZITTI N. (a cura di), *NATO, Conflicto in Kosovo e Costituzione italiana*, Milano, 2000, p. 31 ss.; ZANGHÌ C., *Il Kosovo fra Nazioni unite e diritto internazionale*, in «Quaderni costituzionali», 1999, p. 378 ss; ZAPPALÀ S., *Nuovi sviluppi in tema di uso della forza armata in relazione alle vicende del Kosovo*, in «Rivista di diritto internazionale», 1999, p. 975 ss.; PICONE P., *La guerra del Kosovo e il diritto internazionale generale*, in «Rivista di diritto internazionale», 2000, p. 309 ss.

²⁰ Cfr. PICONE P., *Comunità internazionale e obblighi erga omnes: studi critici di diritto internazionale*, Napoli, 2006; TOMUSCHAT C., THOUVENIN J. M. (edited by) *The Fundamental Rules of the International Legal Order. Jus cogens and Obligations Erga omnes*, Leiden; Boston, 2006; TAMS C. J., *Enforcing Obligations erga omnes in International Law*, New York, 2005.

uno Stato da qualsiasi altro soggetto. Sull'esistenza di tale tipo di obblighi di natura fondamentale si è pronunciata la Corte Internazionale di Giustizia, nel celebre caso *Barcelona Traction*²¹ (parr. 33-34), ove i giudici hanno avuto cura di affermare che «una distinzione fondamentale deve essere fatta in particolare tra gli obblighi degli Stati verso la Comunità internazionale nel suo insieme e quelli che nascono nei confronti di un altro Stato nell'ambito della protezione diplomatica. Per loro stessa natura, i primi concernono tutti gli Stati. Vista l'importanza dei diritti in causa, tutti gli Stati possono essere ritenuti avere un interesse giuridico al rispetto di tali diritti; gli obblighi di cui si tratta sono obblighi *erga omnes*... tali obblighi derivano, nel diritto internazionale contemporaneo...anche dai principi e dalle norme concernenti i diritti fondamentali della persona...».

La sussistenza della categoria di obblighi così individuata è stata, peraltro, confermata anche in altre importanti e più recenti pronunce, sempre della Corte Internazionale di Giustizia, come accaduto nel caso relativo a Timor orientale del 30 Giugno 1995 in cui i giudici internazionali hanno avuto modo di affermare che «il diritto dei popoli di disporre di se stessi è un diritto opponibile *erga omnes*»²², nonché in quella dell'11 Luglio 1996²³ relativa all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, ove sono giunti a dichiarare che «i diritti e obblighi consacrati nella Convenzione sono diritti e obblighi *erga omnes*» e ancora nel caso Iran c. Stati Uniti²⁴ ove si conferma

²¹ *Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, arrêt*, in «C.I.J. Recueil», 1970, p. 3 ss.

²² Timor orientale, Portogallo c. Australia, in «C.I.J. Recueil», 1995, p. 102, par. 299.

²³ Bosnia Erzegovina c. Jugoslavia, in «C.I.J. Recueil», 1996, p. 595, par. 319.

²⁴ Ove i giudici hanno avuto cura di affermare che «è manifestamente incompatibile con i principi della Carta delle Nazioni Unite e con i principi fondamentali enunciati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo privare illegittimamente gli esseri umani delle loro libertà e assoggettarli a costrizioni fisiche in condizioni miserevoli». Vedi CIG, 24 maggio 1980, *Caso del personale diplomatico e consolare degli Stati Uniti in Iran*, in «C.I.J. Recueil»,

quanto espresso nel precedente caso *Barcelona Traction* e, precisamente, che i diritti umani formano oggetto di quel tipo di obblighi.

Nello stesso filone ideale delle obbligazioni *erga omnes*, si inserisce anche la categoria dello *jus cogens*. Si tratta di un gruppo di norme di diritto internazionale generale a carattere inderogabile che ha trovato un suo formale riconoscimento in seno alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. In quel testo, all'art. 53, si stabilisce che «è nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale» da intendersi quale «norma accettata e riconosciuta dalla Comunità internazionale degli Stati nel suo insieme» rispetto «alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da una successiva norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere».

La Convenzione di Vienna fa, dunque, espresso riferimento al diritto cogente, ma non indica in alcun modo quale esso sia, né fornisce, tramite i relativi lavori preparatori, utili criteri per la sua corretta individuazione. A tale mancanza, ha cercato di supplire la prassi e la dottrina internazionalista²⁵, i cui indirizzi prevalenti portano ad individuare quell'insieme di norme nei principi posti alla base dello Statuto delle Nazioni Unite e, così, essenzialmente al divieto della minaccia e dell'uso della forza, all'obbligo di soluzione pacifica delle controversie e alla tutela dei diritti umani fondamentali e ai connessi principi di diritto umanitario (v. art. 1 par. 2 e 3 e art. 55 Carta ONU). Nel senso indicato, si suole, inoltre, richiamare il disposto dell'art. 103 della Carta in virtù del quale «in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto».

1980, p. 35, par. 91.

²⁵ Sul punto, si rinvia alle osservazioni svolte da LUZZATTO R., *Il diritto internazionale generale e le sue fonti*, cit., pp. 68-70.

Il rispetto dei principi della Carta viene in questo modo considerato come una delle regole fondamentali della vita delle relazioni internazionali, tanto che si può affermare che non vi sia accordo istitutivo di ente sovranazionale che non faccia menzione e non si preoccupi, al contempo, di impegnare tanto quell'ente quanto i suoi Stati membri a perseguire gli scopi delle Nazioni Unite²⁶. Non può esservi, quindi, dubbio che quella categoria di norme imperative appartenga al diritto internazionale generale come la giurisprudenza internazionale ha avuto occasione di confermare, peraltro, nel già menzionato “caso Nicaragua c. Stati Uniti” e che con essa trovino ulteriore tutela i diritti umani fondamentali²⁷.

4. *L'impatto dei diritti umani sul diritto internazionale e sulla Sovranità dello Stato.*

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si può ritenere che il movimento dei diritti umani abbia inciso sulla struttura del diritto internazionale relativamente al profilo soggettivo e, dunque, con riguardo al relativo ambito *ratione personae*; infatti, appare sufficientemente chiaro che quel gruppo di norme non può essere più considerato come un diritto che abbia come destinatari solo ed unicamente gli Stati, bensì un ordinamento che si rivolge anche, seppur in forma più limitata, agli individui²⁸.

²⁶ Ad esempio, si veda il Trattato sull'Unione Europea che all'art. 3 par. 5 prevede che «nelle relazioni con il resto del Mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare, al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».

²⁷ Si veda «C.I.J. Recueil», 1986, p. 98 ss, par. 167 ss.

²⁸ Sul punto, si rinvia a PISILLO MAZZESCHI R., *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Torino, 2004, in specie, pp. 16-36. Con specifico riguardo alla questione del riconoscimento della perso-

Nel senso indicato giova ricordare come abbiano svolto un ruolo fondamentale le diverse convenzioni internazionali intervenute sul tema in esame²⁹, nonché l'aver previsto una responsabilità penale personale dell'individuo autore di crimini di particolare gravità (i noti *crimina iuris gentium*), anche nel caso in cui quei comportamenti siano compiuti da persone che agiscono come organi dello Stato³⁰. Si tratta di una particolare categoria di illecito internazionale che trova la sua codificazione più recente nello Statuto della Corte penale internazionale³¹ e, precisamente, negli artt. 5-8 che rappresentano, invero, la codificazione della prassi formatesi a seguito dell'istituzione dei Tribunali militari di Norimberga e Tokyo, a margine della conclusione del Secondo Conflitto Mondiale.

nalità giuridica internazionale anche ad altri soggetti come le imprese multinazionali e le organizzazioni non governative si vedano, in generale, CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, 2007, pp. 10-28; CARBONE S. M., *I soggetti e gli attori nella Comunità internazionale*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, cit., pp. 20-44; più nel dettaglio si vedano CUTLER L., *Global Interdependence and the Multinational Firm*, New York, 1978; SLAUGHTER A. M., *The Role of NGO in International Law Making*, in *Recueil des Cours*, 2000, p. 96 ss.; JOVANE M., *Soggetti privati, società civile e tutela internazionale dell'ambiente*, in AA. VV., *Il diritto internazionale dell'ambiente dopo il vertice di Johannesburg*, Napoli, 2004, p. 133 ss.; VON BOGDANY A., *Democrazia, globalizzazione e futuro del diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 2004, p. 317 ss.; CICIRIELLO M. C., *Les organisations non gouvernementales sujets de droit International; un probleme ouvert*, in *International Law: New Actors, New Concepts, Continuing Dilemmas: Liber amicorum Božidar Bakotic*, Leiden, 2010.

²⁹ Cfr. la precedente nota 15.

³⁰ Si veda CIMIOTTA E., *Immunità personali dei Capi di Stato dalla giurisdizione della Corte penale internazionale e responsabilità statale per gravi illeciti internazionali*, in «Rivista di diritto internazionale», 2011, pp. 1083-1175; DE SENA P., *Immunità di ex-Capi di Stato e violazioni individuali del divieto di tortura: sulla sentenza del 24 Marzo 1999 della Camera dei Lords nel caso Pinochet*, in «Rivista di diritto internazionale», 1999, pp. 933-974.

³¹ Sul punto, si rinvia a CALVETTI G., SCOVAZZI TULLIO (a cura di) *Dal Tribunale per la ex-Iugoslavia alla Corte penale internazionale*, Milano, 2004; FERRAJOLO O. (a cura di), *Corte penale internazionale: aspetti di giurisdizione e funzionamento nella prassi iniziale*, Milano, 2007.

Si è venuta, così, pur nella limitata soggettività giuridica riconosciuta agli individui, a modificare la nozione tradizionale di diritto internazionale quale diritto soltanto “degli” e “per” gli Stati³². Al contempo, si è arricchito il patrimonio di beni giuridicamente protetti atti a formare l'ordine pubblico internazionale in cui trovano la loro collocazione valori strettamente legati all'essere umano quali su tutti: la salvaguardia della vita e la dignità dell'uomo.

Entro il quadro così delineato, si inserisce il dibattito quanto mai attuale intorno alla “crisi” della centralità dello Stato, a cui avrebbe contribuito il movimento dei diritti

³² Nonché per le organizzazioni internazionali, usualmente considerate come associazioni tra Stati costituite per la realizzazione di obiettivi a quelli comuni, per le quali il riconoscimento della personalità è stata una “conquista” relativamente recente, a cui si è pervenuti in forza di alcune importanti *advisory opinions* della Corte Internazionale di Giustizia. In particolare, fu fondamentale il contributo reso dalla Corte nel caso *Bernadotte*, col Parere consultivo dell'11 Aprile 1949 con cui si riconobbe piena soggettività alle Nazioni Unite. I giudici internazionali, in quell'occasione, dichiararono che l'ONU «è un soggetto di diritto internazionale ed è titolare di diritti e obblighi internazionali e ha la capacità di far valere i suoi diritti per mezzo di reclami internazionali». Le medesime conclusioni furono riprese e meglio precisate dalla stessa Corte in altri due Pareri e precisamente: nel Parere del 20 Novembre 1980 relativo all'*Accordo tra l'OMS e l'Egitto* e nel Parere sulla *Liceità dell'uso delle armi nucleari da parte di uno Stato in occasione di un conflitto armato*, reso l'8 Luglio 1996. Col primo (si veda *Reparation for injuries suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion*, in «I.C.J. Reports», 1949, p. 174) si venne ad affermare che «l'organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, vincolato in quanto tale, da tutti gli obblighi che ne derivano dalle regole generali del diritto internazionale, dal suo atto costitutivo e dagli accordi di cui è parte»; col secondo (*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion*, in «I.C.J. Reports», 1996, p. 226), i giudici della Corte affermarono che «le organizzazioni internazionali sono dei soggetti di diritto internazionali che non godono di competenze generali alla maniera degli Stati. Le organizzazioni internazionali sono rette dal principio di specialità sono, in altre parole, state dotate, dagli Stati che le istituiscono, di competenze di attribuzione i cui limiti dipendono dagli interessi comuni, la cui promozione rappresenta la missione affidata dagli Stati membri alla singola organizzazione».

umani, e del suo corrispettivo giuridico: il principio della Sovranità³³.

Quest'ultima consiste in una somma di poteri supremi atti a reggere la "cosa pubblica" ed è una qualità giuridica che appartiene unicamente allo Stato che si traduce nella capacità per quest'ultimo di avere e poter esercitare competenze generali, le quali non prevedono un'entità superiore che possa in qualche modo modificarle e che vengono esercitate su un territorio definito e su un dato corpo sociale (collettività statale) su di esso stanziato. La Sovranità statale si connota, così, rispetto ad ogni altro gruppo di potestà appartenenti ad altri sistemi giuridici non riconducibili al modello dello Stato.

Tale concezione, giova rammentare, risale sostanzialmente al Trattato di Westfalia del 1648³⁴, a cui è seguito un effettivo riconoscimento giuridico della realtà degli Stati nazionali tutti posti in posizione di uguaglianza tra loro, di modo che gli stessi nel loro insieme, non riconoscendo un'autorità superiore alla propria costituiscono una Comunità, quella internazionale, di soggetti giuridicamente eguali, anche se naturalmente diversi tra loro per profili economici, demografici, culturali e geografici.

³³ Si vedano KEGLEY C., RAYMOND G., *Exorcising the Ghost of Westphalia. Building World Order in the New Millennium*, Upper Saddle River, 2002; SCHREUER C., *The Waning of The Sovereign State: Toward a New Paradigm for International Law?*, in «European Journal of International Law», 1993, pp. 447-471; CHAYES A., CHAYES A., *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreements*, Cambridge Mass., 1995, KREIJEN G. (edited by), *State, Sovereignty and International Governance*, Oxford, 2002.

³⁴ La Pace di Westfalia del 1648 pose fine alla Guerra dei Trent'anni, nonché alla *Res Publica Christiana*, "organizzazione medioevale" della Società internazionale di allora fondata su base verticale; in altri termini, dipendente dalle due autorità supreme costituite dell'epoca: il Papato e l'Impero, con la contestuale nascita dello Stato-Nazione. La ricostruzione di tale fondamentale fase storica nei termini descritti si può, ormai, ritenere pacifica e consolidata. Maggiori elementi si possono ricavare dalla lettura dei volumi di TRUYOL Y SERRA A., *Histoire du Droit Interational Public*, Paris, 1995, p. 1 ss o in GAURIER D., *Histoire du droit International*, Rennes, 2005, p. 3 ss.

Proprio, a partire da quel dato momento storico, si suole fare risalire in seno all'ordine internazionale il termine Sovranità nella sua duplice accezione di Sovranità interna ed esterna. La prima riguarda i rapporti dello Stato con i cittadini e quanti risiedono sul suo territorio, manifestandosi nel potere d'imperio di cui lo Stato è titolare e connotandosi nella supremazia da parte di quello nei confronti di ogni altro soggetto o organizzazione che opera sul territorio nazionale; la seconda attiene ai rapporti dello Stato con gli altri enti statali e le organizzazioni internazionali, sostanzandosi nell'effettiva e concreta autonomia che ogni Stato, in virtù del suo carattere originario e, dunque, non derivato da un'autorità esterna, possiede³⁵.

³⁵ Tali caratteri sono ben evidenziati nella Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati del 1933 che, indipendentemente dalla sua natura vincolante per gli Stati contraenti, contiene all'art. 1 una precisa ricognizione di quelli che sono gli elementi necessari per connotare l'esistenza di uno Stato quale ente collettivo dotato di personalità giuridica internazionale e, precisamente, consistenti nella contestuale presenza di: 1- una popolazione permanente; 2- un territorio definito; 3- un potere di governo esclusivo; 4- la capacità di intrattenere rapporti con altri Stati. Caratteri che hanno trovato, peraltro, una loro puntuale conferma in un'importante pronuncia della Cassazione italiana (Cass. Pen, Sez. I, 26 giugno 1985, n. 1981, in «Rivista diritto internazionale», 1986, p. 884) ove si è affermato che «...il diritto internazionale riconosce come Stati soltanto quegli enti che, in piena indipendenza esercitano il proprio potere di governo collettivo nei confronti di una comunità stanziata su di un territorio, onde è da ritenersi principio acquisito che la sintesi statale debba essere espressa dalla triade popolo-governo-territorio e che richieda, quindi, necessariamente che l'elemento della popolazione e l'apparato di governo da essa espresso ricadano su un luogo di esercizio di tale governo...». Sugli Stati quali soggetti di diritto internazionale in forza del principio di Sovranità si vedano ARANGIO RUIZ G., *Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale*, Milano, 1951; ID, *Stati ed altri enti* in «Novissimo Digesto italiano», XVIII, Torino, 1971, p. 132 ss; MOSLER H., *Reflexion sur la personnalité juridique en droit International public*, in *Melanges A. Rolin*, Paris, 1964; SPERDUTI G., *Sulla soggettività internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 1972, p. 266 ss; CRAWFORD J., *The Criteria for Statehood in International Law*, in «British Year Book Int. Law», 1976-1977, p. 93 ss.

Due sono tradizionalmente gli argomenti utilizzati per spiegare l'obsolescenza della Sovranità statale e dell'ente Stato in genere: lo sviluppo del sopradescritto movimento dei diritti umani, con l'inevitabile crisi del principio di non ingerenza (altro profilo qualificante la Sovranità) tale da favorire, in alcuni casi, la pratica dell'intervento umanitario, nonché lo sviluppo di apparati giurisdizionali centralizzati (a partire dal Tribunale di Norimberga, ai Tribunali internazionali per la *ex* Jugoslavia e il Ruanda sino alla più recente Corte Penale Internazionale) per l'accertamento e l'applicazione coercitiva del diritto posto a tutela degli *human rights* e dall'altro lato, l'affermarsi del fenomeno della globalizzazione economica³⁶.

I fenomeni sopradescritti sono incontrovertibili ed incontestabili nella loro evidenza empirica; tuttavia, si ritiene che la nozione classica di sovranità statale, secondo la tradizionale concezione *westfaliana* non sia venuta meno e con essa la centralità dello Stato in seno alla Comunità internazionale e, conseguentemente, il fatto che il diritto internazionale continui ad essere, nonostante l'affermarsi sulla sua scena di nuovi protagonisti, essenzialmente il diritto "degli" e "per" gli Stati. Infatti, tralasciando l'aspetto relativo all'incidenza dei profili politico economici sulla determinazione della Sovranità degli Stati, non essendo questo l'aspetto analizzato nel presente lavoro e in considerazione

³⁶ Sull'impatto della globalizzazione economica sul diritto internazionale si veda FOCARELLI C., *Il sistema degli Stati e il governo dell'umanità nel diritto internazionale contemporaneo*, in *La sovranità nell'epoca della politica globale*, in «ISPI quaderni di relazioni internazionali», 2007, pp. 42-53. Sul rapporto intercorrente tra globalizzazione economica e tutela dei diritti umani si rinvia a DI TURI C., *Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro: il ruolo dell'OIL e dell'OMC*, Milano, 2007. Con riguardo alle ragioni di politica internazionale relative all'affermarsi del fenomeno in questione si veda BARONCELLI E., *Alle radici della globalizzazione: le cause politiche del commercio internazionale*, Bologna, 2010; sui profili più prettamente economici si vedano, invece, HIRST P., THOMPSON G., *La globalizzazione dell'economia*, Roma, 1997; PRAUSSELLO F., MARENCO M., *L'economia mondo fra globalizzazione e regionalizzazione*, Genova, 1999.

anche del fatto che la Sovranità da Westfalia in avanti non è mai stata fatta essenzialmente dipendere da profili prettamente economici³⁷, non si può fare a meno di osservare come la restrizione del dominio riservato dello Stato, avvenuta col movimento dei diritti umani, tale per cui uno Stato non è più libero di violare al suo interno quei diritti per l'esistenza di norme internazionali inderogabili, testimoni più che un mutamento qualitativo del principio di Sovranità un cambiamento quantitativo di quest'ultimo.

Quanto affermato si spiega, in forza dell'affermarsi entro la Comunità internazionale, quale realtà "anorganica", paritaria e orizzontale, di nuove materie rispetto alle quali quell'ambiente non aveva mostrato interesse a prevederle e a regolarle in passato. Non si è, dunque, di fronte a un nuovo concetto di Sovranità statale, ma a una Sovranità statale modificata in termini più restrittivi dal punto di vista quantitativo per cui lo Stato resta sovrano allo stesso modo di prima, ma soltanto in forma più limitata³⁸. Trovano, per questo motivo, a mio giudizio, particolare attualità le parole utilizzate da Arangio Ruiz³⁹ per cui la sottoposizione dello Stato ai valori di cui è portatrice la Comunità internazionale rappresentano una «limitation of the freedom or liberty of States» e non una ridefinizione «of sovereignty-independence».

In sintesi, l'entità Stato non ha fatto altro che adeguarsi

³⁷ Nondimeno, come osserva opportunamente anche BARGIACCHI P., *Pretesi effetti dell'interdipendenza economica e politica globale sulla sovranità dello Stato*, in «Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale», 2009, pp. 58-68, (in specie p. 61 e relativa nota 11), se l'indipendenza economica fosse criterio discriminante nel riconoscere o meno la Sovranità degli Stati, si finirebbe con l'affermare che ben pochi enti statuali avrebbero assunto nel corso del tempo quella qualità a partire dal 1648, dovendo limitarne l'attribuzione solo a grandi Potenze economiche come l'Impero coloniale britannico, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e oggi, forse, la Cina.

³⁸ Nello stesso senso BARGIACCHI P., cit.

³⁹ Così ARANGIO-RUIZ G., *Dualism Revisited. International Law and Interindividual Law*, in «Rivista di diritto internazionale», 2003, p. 60, nota 81.

alla nuova realtà internazionale, senza che questo abbia comportato una ridefinizione del principio di Sovranità, se non nei termini prima descritti e, tantomeno, una crisi di quell'ente. Infatti, gli Stati sono destinati a continuare a “dominare” la Comunità internazionale, non solo perché ne rimangono i principali legislatori, ma soprattutto perché si sono da sempre imposti come gli unici ed effettivi titolari della piena legittimità internazionale, nonché titolari esclusivi del diritto a ricorrere all'uso della forza. D'altronde, se così non fosse non si spiegherebbe perché diversi Popoli aspirano tuttora a diventare Stato (si veda su tutti il caso dei Palestinesi)⁴⁰ così come già avvenuto al tempo del processo di decolonizzazione quando è venuto ad affermarsi il principio di autodeterminazione dei popoli⁴¹ e come aspirano i moderni movimenti secessionisti⁴². Tutto questo accade

⁴⁰ Per maggiori approfondimenti si vedano GUARINO G., *Personalità giuridica di diritto internazionale: il caso dell'O.L.P.*, in «Studi in onore di G. Arangio Ruiz», Napoli, 2004, p. 85 ss; QUIGLEY J., *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*, New York, 2010.

⁴¹ Secondo questo principio, ex art. 1 ss. della Carta delle Nazioni Unite, tutte le Nazioni hanno il diritto di scegliere liberamente e senza interferenze esterne il proprio *status* politico, nonché di sviluppare autonomamente le proprie relazioni economiche sociali e culturali. Le altre Nazioni devono rispettare in qualunque momento tale diritto. In seno all'ampia bibliografia sul tema indicato si segnalano in specie CASSESE A., *Self-determination of Peoples*, Cambridge, New York, 1998; ARANGIO RUIZ G., *Autodeterminazione*, in «Enciclopedia giuridica», vol. IV, Roma, 1998, p. 1 ss.; PALMISANO G., *L'autodeterminazione interna nel sistema dei patti sui diritti dell'uomo*, in «Rivista di diritto internazionale», 1996, p. 365 ss; CRAWFORD J., *Democracy and International Law*, in «British Yearbook Int. Law», 1993, p. 113 ss. Sul tema, si veda anche la bibliografia di cui alla precedente nota n. 8.

⁴² Nella seconda metà del XX secolo i Movimenti secessionistici sono tornati fortemente in auge soprattutto a causa della fine dei regimi comunisti filosovietici e con l'accelerazione dei processi di integrazione economica, dei quali il secessionismo ha costituito spesso una forma di reazione. Molto forte è stato, in specie, il fenomeno del secessionismo nazionalistico, etnico e religioso che ha caratterizzato le vicende politiche dei Paesi ex comunisti dell'Europa orientale e balcanica; tra questi, un significato partico-

perché lo Stato rimane, nonostante la revisione-riduzione, quantomeno quantitativa, delle sue potestà, un'entità insostituibile, poiché è l'unico ente che ha poteri coercitivi ritenuti legittimi dalla generalità dei governati per far rispettare le proprie leggi e per far assicurare l'osservanza anche di quei nuovi diritti e valori che oggi limitano i contenuti della sua stessa *domestic jurisdiction*.

lare ha assunto il “caso” della Jugoslavia, in pochi anni disgregata-
si in virtù delle forze neonazionaliste serbe, croate, bosniache,
montenegrine e dell'etnia albanese del Kosovo. In altri casi, il
crollo dell'ex “Impero sovietico” e dei governi comunisti satelliti,
ha favorito l'emergere di violente contese secessioniste sia
nell'area baltica, sia in quella caucasica, dove le rivendicazioni in-
dipendentistiche della Cecenia, del Dagestan, degli Osseti del Sud,
degli Abcasi e di altre regioni si sono intrecciate con i movimenti
d'opposizione islamica e con i conflitti religiosi. Simili sono i casi
dei fenomeni secessionistici sviluppatasi nelle Filippine e, soprat-
tutto, in Indonesia, nelle Molucche, nella provincia di Irian Jaya e
nelle isole Timor orientale. Cruente sono anche le dispute seces-
sionistiche presenti nel continente africano, dove combattono
ormai da anni per l'indipendenza dal Senegal i guerriglieri della
regione del Casamance, per quella del Sahara occidentale dal Ma-
rocco i militanti del Fronte Polisario e per quella dalla Somalia i
secessionisti del Somaliland. Per approfondimenti, in generale, sul
tema della secessione e i suoi risvolti giuridici internazionalistici si
vedano TANCREDI A., *La secessione nel diritto internazionale*, Padova,
2001; KOHN M., *Secession: International Law Perspectives*, Cambridge,
2006.